

Codice PA m-dg		
AOO 02003002203 - TRIBUNALE DI MANTOVA		
N. 2004/2019.U		- 9 LUG 2019
UCR	CC	RDO
Funzione	Macroattività	Attività
		Attività

## TRIBUNALE DI MANTOVA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 40 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

### Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 23 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell' art. 168 bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Rösina Enzo, Presidente del Tribunale di Mantova, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente Fondazione Exodus Onlus, nella persona della dott.ssa Maioli Francesca nata a Gavardo il 15.08.1987 a Gavardo (BS) delegata dal legale rappresentante Mazzi Antonio nato il 30/11/1929 a Verona (VR)

si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1

L'Ente consente che n.4 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente n. 1 sita in **Strada Madonna della Porta 5 – 46040 Cavriana (MN)**.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

#### Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:

attività di cucina - manutenzione della comunità – cura del verde

*FM* *GA*

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

#### Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

#### Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n 31.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

#### Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - *quinquies* del codice di procedura penale

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.



L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

#### Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 *ter*, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1898, n. 271.

#### Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8. in caso di cessazione dell'attività.

#### Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del OMn. 88/2015

#### Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al ministero della giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al ministero della giustizia - dipartimento dell'organizzazione giudiziaria - direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Mantova, 28 Giugno 2019

La delegata del legale rappresentante dell'Ente

Don Mazzi Antonio,

dott.ssa Maioli Francesca



Il Presidente del Tribunale

Dott. Bosina Enzo



EX DUS

Cortese Attenzione del Presidente

Spett.le  
TRIBUNALE DI MANTOVA  
Via Carlo Poma 11  
46100 MANTOVA MN

Milano, 13 Febbraio 2019


Delega: sottoscrizione e consegna Convenzione per L.P.U.

Io sottoscritto MAZZI ANTONIO nato a Verona il 30-11-1929 e residente a Milano, Viale Marotta 18/20, in qualità di Legale Rappresentante della Fondazione Exodus Onlus

#### DELEGO

La Sig.ra Maioli Francesca nata a Gavardo (BS) il 15-08-1987, residente a Gavardo (BS), in via Fornaci 77, in qualità di Responsabile della ns, sede operativa Comunità "Casa di Beniamino" sita in Strada Madonna della Porta, 5 46040 Cavriana, a sottoscrivere e consegnare la Convenzione per lo svolgimento del lavoro di Pubblica Utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p. art. 464 bis c.p.p. commi 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia.

Cordiali saluti.



  
Fondazione Exodus Onlus  
Il legale rappresentante  
Don Antonio Mazzi

Cognome **MATOLI**  
 Nome **FRANCESCA**  
 nato il **15/08/1987**  
 (atto n. **342** p. **1** s. **A**)  
 a **GAVARDO** **BS**  
 Cittadinanza **ITALIANA**  
 Residenza **GAVARDO**  
 Via **VIA FORNACI 77**  
 Stato civile **LIBERO**  
 Professione **PSICOLOGA**  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura **1.65**  
 Capelli **CASTANI**  
 Occhi **MARRONE CHIARO**  
 Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare *Francesca Matoli*  
**Gavardo** **28/08/2017**

Impronta del pollice sinistro  
**FUNZIONARIO INCARICATO**  
*(Apollonio di Ssa Gavardo)*



Esente da bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

N. 174.010 di Repertorio N. 11.944 di Raccolta  
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemilaquattordici addì diciotto del mese di settembre alle ore dodici e trenta

18 settembre 2014 alle ore 12,30

In Milano presso la sede della "FONDAZIONE EXODUS ONLUS" in Viale Giuseppe Marotta n. 18/20.

Avanti a me Dr. Maria Celeste Pampuri notaio residente in Milano iscritta presso il Collegio Notarile di questa città è personalmente comparso il Signor:

- Don Antonio Mazzi, nato a Verona il 30 novembre 1929, domiciliato per la carica in Milano, Viale Giuseppe Marotta n. 18/20, della cui identità personale io notaio sono certa.

E quindi detto comparso agendo nella sua qualità di Presidente della "FONDAZIONE EXODUS ONLUS" con sede legale in Milano, Viale Giuseppe Marotta n. 18/20, già iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Milano al n. 1523 vol. 164 pagina 222, iscritta come "FONDAZIONE EXODUS ONLUS" nei Registri della Prefettura di Milano al n. 29, codice fiscale 97181590155, Partita I.V.A. 12066380150

premette

che ai sensi dell'art. 11) dello statuto della Fondazione è stata indetta per oggi in questo luogo alle ore undici mediante avviso inviato a tutti i Consiglieri in data 5 settembre 2014 la riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno


1. Approvazione del nuovo statuto della Fondazione;  
che assume la presidenza della riunione il qui comparso Presidente Don Antonio Mazzi che con il consenso del Consiglio stesso invita me notaio a redigerne il verbale.

Tutto ciò premesso

io notaio aderisco alla richiesta e dò atto che la riunione si svolge come segue.

Il Presidente constatata la validità dell'adunanza per essere stato il Consiglio di Amministrazione regolarmente convocato nonché per essere presenti, oltre ad esso Presidente, gli altri Consiglieri Signori Cristina Mazza, Giovanni Mazzi e Franco Taverna, assente giustificato il Signor Fortunato Pogna, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che dopo quasi un ventennio di attività della Fondazione la Congregazione promotrice si è resa conto dell'ampliamento dei cooperatori (laici, associazioni, enti)



all'opera della Fondazione stessa e che il carisma di quest'ultima ormai risiede perlopiù in dette persone o enti che ne hanno condiviso da anni la filosofia e la realtà, anche a motivo della costante riduzione di vocazioni all'interno della Congregazione.

Pertanto ha ritenuto opportuno addivenire ad un aggiornamento dello statuto che contempra l'appoggio di una associazione in rappresentanza dei detti operatori con la funzione anche di garantire lo spirito dell'Opera.

A questo scopo è stata costituita in data 21 aprile 2014 con scrittura registrata a Vigevano il 17 luglio 2014 n. 7154 Serie 3 una associazione denominata "Associazione Don Antonio Mazzi" con sede in Milano, Viale Giuseppe Marotta n. 18/20 e si è predisposta una bozza dello statuto che preveda:

- una esplicitazione dei principi ispiratori della Fondazione con riconoscimento dell'"Associazione Don Antonio Mazzi" quale garante (art. 3);
- un ampliamento delle attività della Fondazione (art. 5);
- una nuova formulazione dell'art. 7);
- un maggior numero di Consiglieri per la maggior parte nominati su proposta dell'"Associazione Don Antonio Mazzi" (art. 9);
- la modalità di nomina del Collegio dei Revisori dei conti (art. 15);
- altre modifiche linguistiche o di collegamento.

Fa presente che il Consiglio Generale della "Congregazione Poveri Servi della Divina Provvidenza - Casa Buoni Fanciulli - Istituto Don Calabria" con sede in Verona, Via San Zeno in Monte n. 23 quale promotrice della Fondazione stessa, ha già espresso il suo parere favorevole alle modifiche statutarie proposte, come risulta dalla comunicazione inviata alla Fondazione dal Superiore Generale della Congregazione stessa Padre Miguel Tofful in data 18 aprile 2014.

Il Presidente legge quindi il nuovo testo dello statuto.

Invita quindi il Consiglio a deliberare.

Dopo breve e cordiale discussione il Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE EXODUS ONLUS" alla unanimità

d e l i b e r a:

- di approvare il nuovo statuto della Fondazione come letto dal Presidente e di allegarlo al presente verbale sotto la lettera -A-.

Da ultimo il Consiglio alla unanimità conferisce al Presidente Don Antonio Mazzi i poteri per apportare al presente verbale ed allegato statuto quelle aggiunte, modifiche e soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità.

Dopo di che nulla più essendovi da deliberare la seduta è tolta.


E richiesto io notaio ho ricevuto questo atto e l'ho pubblicato mediante lettura da me fattane al comparente che approvan-

dolo e confermandolo lo sottoscrive con me notaio, omessa la lettura dell'allegato per espressa volontà del comparente medesimo, alle ore tredici e trenta.

Consta il presente atto di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia per quattro intere pagine e parte della quinta.

F.to Don Antonio Mazzi

F.to Maria Celeste Pampuri notaio





ALLEGATO - A -  
Di Repertorio N. 174010  
Raccolta N. 11944

STATUTO  
FONDAZIONE EXODUS ONLUS

----

1

E' costituita una fondazione ai sensi del D.Lgs. 460 del 4/12/1997, sotto la denominazione di "Fondazione Exodus Onlus". Essa non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. E' fatto obbligo alla Fondazione, fintanto che permane la qualifica Onlus, l'utilizzo, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "onlus".

2

La Fondazione ha sede in Milano, Viale Giuseppe Marotta, 18/20. Il Consiglio di Amministrazione delibererà le sedi, in Italia e all'estero, nelle quali saranno svolte le attività oggetto della Fondazione, determinando con propria deliberazione formale i poteri di ogni responsabile di sede.


3

La Fondazione è stata promossa dalla "Congregazione Poveri Servi della Divina Provvidenza - Casa Buoni Fanciulli - Istituto Don Calabria" di Verona, per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 4) del presente statuto, in quanto esse nella sostanza e nella forma risultano coerenti allo spirito e alla storia della Congregazione medesima.

La Congregazione riconosce ora alla "Associazione Don Antonio Mazzi" con sede in Milano, Viale Giuseppe Marotta n. 18/20, costituita il 21 aprile 2014 (registrata a Vigevano il 17 luglio 2014 al n. 7154 Serie 3) la funzione di garante dello spirito dell'Opera per lo svolgimento delle attività della Fondazione Exodus. Per quello che riguarda i principi ispiratori dell'Opera Don Calabria si fa riferimento alle COSTITUZIONI DELLA CONGREGAZIONE ed in particolare all'articolo 1) dove si richiama la missione speciale dell'Opera ispirata ad alcuni specifici passi evangelici quali l'abbandono alla provvidenza, la fiducia in Dio, la sobrietà, la gratuità, all'articolo 16) dove si invita a non riporre esclusiva la fiducia nelle strutture umane, all'articolo 27) che indica la scelta preferenziale per i poveri ed infine all'articolo 29) che prefigura il campo di azione all'interno delle diverse comunità locali e con la collaborazione con i laici.

4

La Fondazione ha lo scopo di far riscoprire all'uomo, la capacità di amare e di essere amato, di aiutare la persona a svilupparsi, ad essere se stessa, ad avere condizioni di autonomia fisica, psichica, spirituale, economica e sociale. Tutte le attività della Fondazione Exodus sono caratterizzate da un approccio di tipo educativo, partono dal pieno



riconoscimento dell'unicità dell'uomo, dal rispetto della sua vita e sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse positive in esso presenti.

5

Per il perseguimento dello scopo, la Fondazione potrà svolgere in via prioritaria le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, istruzione, formazione, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale come definita dal D.P.R. 20 marzo 2003 n. 135, in particolare dagli ambiti definiti all'art. 2) lett. b), i) e l); inoltre la Fondazione potrà svolgere le altre attività permesse alle Onlus dal D.Lgs 460/97, potrà altresì partecipare alle Associazioni, Società ed Enti aventi oggetto analogo o affine sorte nell'articolazione del gruppo della fondazione stessa e contribuire anche finanziariamente allo scopo delle stesse. Tutte le attività devono essere svolte, nei modi e nei limiti prescritti dalla legge, solo se configurabili come costituzionali; in loro stretta connessione possono essere promosse anche attività connesse.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di cui sopra.

6

La Fondazione potrà esplicitare le attività di cui all'articolo collaborando nelle forme più opportune con enti pubblici e/o privati, anche internazionali, che abbiano come scopo, o intendano comunque, operare per arrecare benefici ai soggetti definiti dall'art. 10), commi 2 e 3 del D.Lgs 460/97.

7

Il patrimonio di Fondazione è costituito:

- dal fondo indisponibile pari a euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) liquido ed esigibile;
- dalle somme conferite a titolo di liberalità espressamente destinate ad incrementare il patrimonio e dalle singole e successive erogazioni;
- dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, nonché da elargizioni o contributi da parte di aziende, enti pubblici, enti privati persone fisiche, sempre che i beni mobili e immobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio al fine di cui all'articolo 4);
- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

La Fondazione provvede allo svolgimento delle sue attività con le seguenti entrate:

- le rendite derivanti dal suo patrimonio;
- gli eventuali contributi, corrispettivi, proventi di contribuzioni o accreditamenti, elargizioni da chiunque erogati, destinati all'attuazione degli scopi statutarî e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

- i proventi da attività direttamente connesse ed accessorie a quelle istituzionali.

Non è ammessa la distribuzione diretta e indiretta di utili o di avanzi di gestione, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6 del Decreto Legislativo 460 del 4 dicembre 1997.

8

Gli Organi Statutari della Fondazione sono:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

9

L'amministrazione della Fondazione spetta al Consiglio di Amministrazione. Esso è composto da un numero massimo di nove consiglieri. Essi saranno nominati su proposta della "Associazione Don Antonio Mazzi". Tra questi deve essere previsto almeno un membro della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza. Sarà cura della Associazione stessa far sì che per il Consiglio siano proposti possibilmente esperti in materie giuridiche, amministrative, educative, sociali.

La durata del Consiglio è fissata in anni tre.

Qualora durante la carica venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà a sostituirli, sempre su proposta dell'Associazione, e i nuovi consiglieri cesseranno il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio.

Non è previsto alcun compenso per la carica di Consigliere.


10

Il Consiglio di Amministrazione attua l'indirizzo generale delle attività della Fondazione, ne formula i programmi e ne cura la realizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, sono di sua esclusiva competenza:

- approvazione entro il 31 dicembre di ogni anno del bilancio preventivo ed entro il 30 aprile successivo del bilancio consuntivo. Il bilancio preventivo comprende anche il lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce.
- Accettazione, dove necessario, dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché le alienazioni e gli acquisti dei beni mobili e immobili; in merito ai beni mobili di valore inferiore a 50.000,00 euro il Consiglio di Amministrazione può delegare un componente del Consiglio o un procuratore a provvedere alla loro alienazione;
- disposizione del più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in valori mobiliari ovvero in beni immobili;
- modifiche dello statuto;



- nomina e conferimento dei poteri del segretario;
- nomina dei componenti supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- eventuale costituzione dei centri di studio e di ricerca e regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione, nel delegare alcuni adempimenti ai singoli consiglieri e a rappresentanti locali può fissare la durata di esercizio e i limiti economici, temporali e di qualsiasi altro tipo relativi agli impegni economici sottesi.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare - su invito e senza diritto di voto - anche operatori della Fondazione e esperti sulle materie trattate.

11

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno su iniziativa del Presidente, nonché tutte le volte che ne sia fatta motivata richiesta da almeno tre consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente, quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti ad eccezione di quelle riportate nel successivo articolo. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo, dovrà essere inviato ai Consiglieri almeno otto giorni prima della riunione al loro domicilio, o, se spedito successivamente, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Il domicilio dei Consiglieri, per quanto concerne il loro rapporto con la Fondazione, si intende eletto, a tutti gli effetti, all'ultimo domicilio comunicato alla Fondazione, per dichiarazione dei Consiglieri medesimi.

Il Consiglio si ritiene comunque validamente riunito quando siano presenti tutti i suoi componenti. I consigli possono essere tenuti anche in videoconferenza; in tal caso deve essere assicurata la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare al dibattito. I consigli si considerano avvenuti nel luogo in cui si trova il Presidente o il facente funzioni.

12

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente della Fondazione ed un Vice-Presidente, e il membro consigliere che in assenza di Presidente e Vice-Presidente debba assumerne le veci, i quali restano in carica per tutti i tre anni di vita dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;

- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- sovrintende all'attuazione dell'indirizzo generale dell'attività della Fondazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- esercita la vigilanza sul rispetto dei regolamenti e delle disposizioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e cura i rapporti con la Congregazione;
- firma gli atti e ne delega la firma al Segretario o all'occorrenza ad altri membri della Segreteria.

Il Presidente, nell'esercizio delle sue competenze, può nominare procuratori speciali, determinandone le attribuzioni. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, da altro membro nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

13

Il Segretario rappresenta la Fondazione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Fondazione, attuando le decisioni del Consiglio di Amministrazione e i compiti assegnatigli dal Presidente.

In particolare:

- coordina le attività delle sedi della Fondazione;
- presiede i lavori della segreteria e dei gruppi di lavoro;
- tiene periodicamente aggiornato il Consiglio di Amministrazione circa la vita della Fondazione e l'andamento economico;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte per la pianificazione delle attività annuali e la bozza del bilancio preventivo;
- sottopone al Consiglio le proposte per nuove iniziative.

La Segreteria si riunisce di norma ogni settimana, utilizzando tutte le forme consentite, ivi compresa la videoconferenza.

14

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio consuntivo deve essere redatto ai sensi degli art. 20) e 20 bis) del D.P.R. 600/73.

15

Anche in osservanza all'articolo 25, comma 5 del D.Lgs 460/97, viene istituito il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti (che subentrano ai membri effettivi per qualsiasi ragione mancanti), tutti nominati dall'"Associazione Don Antonio Mazzi". Nel corso della prima riunione viene eletto il Presidente del Collegio. Il Collegio vigila sulla situazione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il Presidente del Collegio dei Revisori

dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

16

Per modificare lo statuto e l'atto costitutivo e per deliberare lo scioglimento della fondazione e la destinazione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Lo scioglimento della Fondazione può avvenire per una delle ragioni indicate dalla legge. Il patrimonio della Fondazione, dedotte le spese, dovrà essere devoluto alla "Congregazione Poveri Servi della Divina Provvidenza - Casa Buoni Panciulli - Istituto Don Calabria" di Verona col vincolo di finanziare progetti conformi al presente progetto, o, in alternativa o complementariamente, ad altra Onlus con finalità simili, o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

17

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano - in quanto applicabili - le vigenti disposizioni di legge.

Milano, 18 settembre 2014.

F.to Don Antonio Mazzi


F.to Maria Celeste Pampuri notaio

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 2  
il 17 ottobre 2014 al n. 26662 Serie IT, euro 400,00.

-----  
Copia conforme all'originale e suo allegato.


Milano, 28 ottobre 2014.

*Maria Celeste Pampuri*



Data di scadenza 30/11/2027

AY 1820273



REPUBBLICA ITALIANA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI  
MILANO

CARTA D'IDENTITA'

N° AY 1820273

DI

MAZZI

ANTONIO ALBERTO

Cognome MAZZI  
 Nome ANTONIO ALBERTO  
 Data di nascita 30/11/1929  
 Sesso M  
 Comune di nascita Verona  
 Cittadinanza ITALIANA  
 Residenza MILANO  
 Via LE MAROTTA GIUSEPPE N. 18  
 Stato civile  
 Professione RELIGIOSO  
 CONIUGATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura 1,70  
 Capelli BIANCHI  
 Occhi AZZURRI  
 Segni particolari



Firma del titolare

Milano il 10/03/2017

Impronta del dito  
Indice sinistro

Buffe di Vincenza

Buro 3,12

